



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 14/01/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI E DIRITTI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno questo giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 15:00 , convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
BONGIOVANNI FILIPPO	Sindaco	S
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE	Assessore	S
SALVATORE GIANFRANCO	Assessore	S
MICOLO MARCO	Assessore	S
VALENTINI SARA	Assessore	S
MANFREDI SARA	Assessore	S

Presenza: 6

Assenza: 0

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Avv. Elena Beduschi

Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
 - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;
 - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
- d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; – 2) alberghi diurni e bagni pubblici; – 3) asili nido; – 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; – 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; – 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; – 7) giardini zoologici e botanici; – 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; – 9) mattatoi pubblici; – 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; – 11) mercati e fiere attrezzati; – 12) parcheggi custoditi e parchimetri; – 13) pesa pubblica; – 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; – 15) spurgo di pozzi neri; – 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; – 17) trasporti di carni macellate; – 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; – 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23-12-1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

RILEVATO che l'art. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione tra l'altro *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 42 del D.L.gs 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali;

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 15/12/1997 n.446 secondo il quale *“I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione; le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”*;

CONSIDERATO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del D.L.19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno*

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATE

- la deliberazione giuntale n. 220 del 12/11/2019 avente ad oggetto "Approvazione tariffe Servizi Comunali e Diritti di Segreteria anno 2020" e s.m.i.;

-la deliberazione giuntale n.72 del 06/06/2020 avente ad oggetto "Diritti di segreteria e istruttori per pratiche urbanistiche ed edilizie: AGGIORNAMENTO E DETERMINAZIONE NUOVI IMPORTI ANNO 2020"

TENUTO CONTO da un lato della necessità di assicurare, tramite le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione dei servizi e, dall'altro, delle gravi difficoltà in cui versa un numero sempre crescente di persone e famiglie;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2016 con la quale è stato approvato il "REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI";

VISTO il prospetto **allegato "A"** evidenziante le **tariffe 2021 dei servizi a domanda individuale** erogati dal Comune;

RICHIAMATO il **prospetto riepilogativo dei servizi a domanda individuale – previsioni 2021, allegato "B"**, a firma dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile Servizi Finanziari, evidenziante la copertura percentuale dei costi dei predetti servizi pari al 59,19 % (costi previsti € 1.866.732,00 ricavi previsti € 1.105.000,00);

RICHIAMATO l'art. 10, comma 10, del D.L. 18.02.1993 n. 8 convertito con modificazioni nella Legge 68/1993, istitutivo dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia;

RICHIAMATO il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n.440/2000 istitutivo dello Sportello Unico Attività Produttive;

RICHIAMATO l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 in base al quale il termine per deliberare tariffe, aliquote d'imposta per tributi locali e per servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il prospetto **allegato "C"** evidenziate i **diritti di segreteria 2021**;

VISTO l'art. 48 e 117 del D. L.gs 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 1 let. d) del D. L.gs 165/2001, il quale dispone che spetta agli organi di Governo, fra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

delibera

1. di approvare le **tariffe 2021 dei servizi a domanda individuale** erogati dal Comune, **allegato "A"**;
2. di dare atto che:
 - a. le tariffe riguardanti i Servizi Sociali sono differenziate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilito dal D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - b. le tariffe agevolate sono applicabili ai soli nuclei familiari residenti in Casalmaggiore, che abbiano presentato domanda di iscrizione o di ottenimento del servizio e che siano in regola con i pagamenti relativi ai servizi per gli anni precedenti;
 - c. per i soli servizi alla persona di cui al precedente punto a) qualora le richieste per ottenere l'applicazione della tariffa agevolata sia presentata dopo il termine di iscrizione al servizio, il beneficio decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione,
 - d. è esclusa la possibilità di fruire di servizi comunali o di locali/ambienti comunali in forma gratuita, se non previa esenzione accordata con deliberazione specifica della Giunta Comunale;
 - e. le tariffe concernenti i servizi di Mensa Scolastica sono assoggettabili a riduzioni, previa specifica domanda, in base all'ISEE, con determinazione del Responsabile del Servizio;
3. di dare atto che la **copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale** risulta pari al 59,19 % (costi previsti € 1.866.732,00 ricavi previsti € 1.105.000,00) come risulta dal prospetto riepilogativo dei servizi a domanda individuale – previsioni 2020, **allegato "B"**, a firma dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile Servizi Finanziari;
4. di determinare i **diritti di segreteria 2021** in materia edilizia - urbanistica – attività produttive – servizi cimiteriali – servizi demografici, secondo quanto dettagliato nel prospetto riepilogativo di cui **all'allegato "C"**;
5. di mandare copia del presente atto a tutti Responsabili di Settore titolari di P.O. per quanto di rispettiva competenza;

ed inoltre, vista l'urgenza

delibera

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Filippo Bongiovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Elena Beduschi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).